

C.I.S.S.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI:

Assistenza Educativa Territoriale disabili sensoriali anche pluriminorati


Anni: 2008-2011 CIG: 0169160B3C

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

NORME GENERALI

(Ai fini del presente capitolato, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

Avvertenze: ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 il presente appalto non è soggetto alla disciplina del codice in quanto trattasi di servizi rientranti in quelli elencati di cui all'allegato IIB dello stesso.



II DIRETTORE GENERALE

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO UNICO

Dott.ssa Adriana Grandi

(firma in originale)

SOMMARIO

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO	pag. 3
Art. 1 – Oggetto dell’appalto	pag. 3
Art. 2 – Durata e valore del contratto	pag. 3
Art. 3 – Nomenclatura	pag. 3
Art.4 – Servizio Assistenza Educativa Territoriale disabili sensoriali anche pluriminorati.	pag. 4
• Destinatari	pag. 4
• Modalità di presa in carico al servizio	pag. 4
• Obiettivi e organizzazione del servizio	pag. 5
• Orari	pag. 5
• Personale	pag. 6
• Documentazione	pag. 7
• Modalità di fatturazione	pag. 8
CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	pag. 9
Art. 5 – Garanzie a corredo dell’offerta	pag. 9
Art. 6 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative	pag. 9
CAPO III – CONTRATTO	pag. 11
Art. 7 – Domicilio dell’appaltatore	pag. 11
Art. 8 – Conoscenza delle condizioni di appalto	pag. 11
Art. 9 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto	pag. 11
Art. 10 – Richieste aggiuntive	pag. 12
Art. 11– Disciplina del Subappalto	pag. 12
Art. 12 – Pagamenti	pag. 13
Art. 13 – Recesso	pag. 13
Art. 14 – Risoluzione del contratto	pag. 13
CAPO IV – NORME DI SICUREZZA	pag. 14
Art. 15 – Sicurezza sul luogo di lavoro	pag. 14
Art. 16 – Obblighi	pag. 14
Art 17 – Personale	pag. 15
CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI	pag. 16
Art. 18 – Transazione	pag. 16
Art. 19 – Arbitrato	pag. 16
Art. 20 – Interruzione del servizio	pag. 16
Art. 21 – Penalità	pag. 16
Art. 22 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore	pag. 17
Art. 23 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione	pag. 17
Art. 24 – Spese e tasse	pag. 17
Art. 25 – Adeguamento dei prezzi	Pag. 17

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 3
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento in gestione del servizio di:

Assistenza educativa territoriale disabili sensoriali anche pluriminorati.

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto ha la durata di anni tre decorrenti dal 1.09.2008 ovvero dalla data di aggiudicazione se successiva ed un valore stimato complessivo di € 171.600,00, diconsì euro: Centosettantunomilaseicento al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), calcolata in applicazione dell'art. 29 del codice dei contratti.

L'offerta economica dovrà essere corredata da giustificativi, così come previsto dal D.L.gs 81/2008 relativi ai seguenti costi:

- costo del lavoro relativo al personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
- costo relativo alla sicurezza.

Al riguardo si specifica che il costo relativo alla sicurezza dovrà risultare congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto.

Onde consentire al Consorzio la valutazione di cui sopra, dovrà essere allegata una relazione contenente le voci giustificative che concorrono a formare il costo relativo agli oneri della sicurezza.

Art. 3 – NOMENCLATURA.

1. In relazione al combinato disposto:

- dell'art. 3, comma 10, del codice dei contratti;
- dell'allegato 2 e dell'allegato 9, punto 6.c.

vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura.

Cate- gorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV	Importo presunto
25	Servizi Sociali e Sanitari	93	85310000-5	€ 171.600,00 Oltre IVA

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 4
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

Art. 4 – SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI.

Destinatari.

Il servizio di assistenza educativa territoriale è rivolto a persone in situazione di handicap sensoriale anche associato a pluriminorazione. Considerata la vigente normativa in materia di disabilità sensoriale, l'intervento viene garantito alle seguenti tipologie di utenza:

- sordi gravissimi (con perdita uditiva oltre gli 85 decibel da valutarsi nell'orecchio meno compromesso);
- sordi gravi (con perdita uditiva da 65 a 85 decibel da valutarsi nell'orecchio meno compromesso);
- sordi con residuo uditivo superiore se affetti da patologie di tipo degenerativo, dopo attenta e dettagliata documentazione;
- pluriminorati in cui il deficit uditivo sia prevalente rispetto alle minorazioni;
- ciechi con nessun residuo visivo o con residuo visivo non superiore a 1/10 con correzione lenti (da valutarsi nell'occhio meno compromesso);
- ipovedenti con residuo visivo fino a 3/10 con correzione lenti (da valutarsi nell'occhio meno compromesso);
- ipovedenti con residuo visivo superiore se ci sono fattori che limitano di molto l'autonomia della persona (es. ridotta ampiezza del campo visivo) oppure quando la patologia è sicuramente di tipo degenerativo;
- pluriminorati in cui il deficit visivo sia prevalente rispetto alle altre minorazioni;
- non vedenti ed ipovedenti affetti da pluriminorazioni.

Modalità di presa in carico al servizio.

La presa in carico dell'utente è effettuata su richiesta del Referente Servizio Disabili del C.I.S.S. La presa in carico si attua con la formulazione di un progetto educativo individualizzato PEI che, partendo dai bisogni dell'utenza, sviluppi attività educative finalizzate al raggiungimento degli specifici obiettivi previsti per ciascun soggetto. La realizzazione del piano di lavoro deve salvaguardare la globalità dell'intervento attraverso la collaborazione e l'integrazione con gli altri Servizi (A.S.L. TO 4: N.P.I., S.P.E.E., S.R.R.F. Scuole) e con l'esplorazione di opportunità e risorse presenti sul territorio in cui la persona risiede. Per ogni disabile in carico deve essere individuato un educatore di riferimento responsabile per la realizzazione del PEI e per i contatti con la famiglia e con gli operatori sociali e sanitari referenti del caso.

Al momento della presa in carico si procede come segue:

- Riunione di inter-équipe di presentazione della situazione alla quale partecipano tutti gli operatori sanitari e sociali coinvolti nella gestione del caso. Ad essa prendono parte anche il Referente Settore Disabili del Consorzio e quello del soggetto aggiudicatario;

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 5
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

- Incontro con la famiglia dell'utente per la presentazione del Servizio e dell'educatore di riferimento, esso è gestito dall'assistente sociale, dai Referente del Consorzio e del soggetto aggiudicatario ed eventualmente anche dall'operatore sanitario;
- Avvio dell'intervento dell'educatore con un periodo di osservazione di circa 60 giorni;
- Riunione di inter-équipe con tutti gli operatori ed i Responsabili per la presentazione, attraverso documentazione scritta, dell'esito dell'osservazione, per la condivisone del P.E.I. proposto e dell'intervento nel suo complesso;
- Successive verifiche periodiche in itinere saranno realizzate attraverso convocazioni di inter-équipe generali o ristrette ed incontri fra gli educatori e gli assistenti sociali, questi avranno cadenza differenziata a seconda dei bisogni e dovranno essere come minimo effettuati due volte all'anno.

Obiettivi e organizzazione del servizio.

Gli obiettivi del Servizio sono relativi all'acquisizione, al potenziamento, al mantenimento delle abilità personali di base e allo sviluppo delle capacità relazioni facilitando l'integrazione nella scuola, nel territorio e nella famiglia.

Interventi a favore delle persone sorde:

- a) assistenza alla comunicazione in favore di persone sorde sia in ambito scolastico che extrascolastico.
- b) attività educative, ricreative e di socializzazione extrascolastiche;
- c) iniziative di informazione e formazione rivolte agli operatori socio-assistenziali

Interventi a favore delle persone cieche:

- a) servizio di supporto all'apprendimento scolastico;
- b) servizio di aiuto all'apprendimento di abilità di orientamento e mobilità;
- c) servizio di supporto nelle attività espressive.

In ogni situazione l'agire educativo deve sempre sostenere la famiglia e gli operatori scolastici nella decodifica e nell'accettazione dei cambiamenti posti in essere dall'intervento educativo.

Orari.

Il servizio viene erogato dal lunedì al sabato nelle fasce d'orario più adeguate alle esigenze delle persone disabili seguite sulla base del PEI. Viene erogato in ambito scolastico o nel luogo di vita della persona destinataria dell'intervento educativo.

L'erogazione del servizio viene effettuata per 43 settimane all'anno, non viene effettuato nei giorni festivi e nel giorno della festività patronale del luogo ove viene erogato l'intervento.

Gli interventi educativi in particolare quelli rivolti ai minori devono essere prevalentemente erogati durante il periodo scolastico e comunque sempre secondo le decisioni assunte sul singolo caso in sede di riunione di inter-équipe.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 6
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

Personale.

Per lo svolgimento delle suddette attività il soggetto aggiudicatario dovrà impegnare un'équipe di educatori congrua al numero di prese in carico richieste dall'Ente gestore delle funzioni socio assistenziali C.I.S.S.

Il monte ore complessivo per ciascun caso non può essere superiore alle 10 ore settimanali ed è comprensivo del tempo-lavoro a diretto contatto con l'utente, degli incontri con gli assistenti sociali, con gli operatori sanitari, con il Referente del Servizio Disabili del C.I.S.S, con le risorse istituzionali e non istituzionali del territorio, con le famiglie degli utenti in sede di visite domiciliari, delle riunioni di inter-équipes.

Gli spostamenti del personale, ritenuti necessari nelle varie zone del territorio in cui si opera, saranno effettuati con i mezzi propri e le spese di trasporto ed il tempo necessario all'operatore per tali spostamenti sono compresi nel costo complessivo del servizio.

Requisiti richiesti al personale del Servizio: il personale educativo dovrà essere in possesso del diploma o attestato di qualifica di "educatore professionale" o di "educatore specializzato", o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi triennali post-secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'università; Laurea in scienze dell'educazione, indirizzo educatore professionale extrascolastico o socio-sanitario; laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del DM 8.10.1998 n°520, in alternativa si richiede che il personale stia frequentando il Corso di riqualificazione per educatori professionali.

Oltre ai requisiti sopra elencati si richiede che il personale messo a disposizione sia in possesso di titolo di studio o di esperienze lavorative che dimostrino un'adeguata formazione e preparazione in merito alle tematiche della disabilità sensoriale. Il personale educativo deve essere costantemente adeguato nel numero e nelle qualifiche alla vigente normativa.

Il personale educativo ancora privo di specifico titolo professionale non dovrà superare il 5% dell' équipe.

Tutto il personale deve possedere patente tipo B ed essere automunito.

Trattandosi di Servizi e interventi da svolgersi a diretto contatto con le persone l'aggiudicatario è comunque tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune, il possesso nel personale anche delle seguenti capacità:

- Attitudine e motivazione al contatto ed al sostegno di chi si trova in situazioni di disabilità;
- Spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- Spirito di osservazione e di comprensione di bisogni anche non espressi;
- Capacità di lavorare in équipe;
- Capacità di organizzare il lavoro;
- Capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità.

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad applicare ai loro soci ed ai dipendenti il contratto collettivo nazionale in ordine alle figure professionali previste per il servizio oggetto della presente gara e si impegna a non applicare il salario convenzionale.

Il personale utilizzato per l'esecuzione del servizio non deve essere impiegato in occupazione continuativa ed a tempo pieno presso altri Enti pubblici o privati.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 7
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

Formazione permanente: Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad offrire, con oneri a proprio carico, al personale in servizio opportunità di formazione permanente e aggiornamento professionale;

Norme di comportamento del personale: Il personale deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con i soggetti seguiti e le loro famiglie, potendo discutere le problematiche individuali con gli operatori coinvolti nella gestione dei casi e con il Referente Settore Disabili del Consorzio.

Al personale è fatto inoltre assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Consorzio, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale. In ogni caso il Consorzio può ricusare con motivazione un operatore proposto dal soggetto aggiudicatario, per gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento, richiedendone la sostituzione.

Sostituzioni del personale: il soggetto aggiudicatario assicura la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente assenti ed il reintegro di quelli cessati dal servizio con personale regolarmente assunto ed in possesso dei requisiti formativi richiesti.

Nel caso di sostituzioni definitive e comunque superiori ad un mese devono essere applicati, riguardo ai requisiti del personale, gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.

Il soggetto aggiudicatario garantirà, in caso di malattia o di gravi impedimenti che comportino assenze prolungate da parte di suddetti educatori, l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per ovviare all'emergenza, comunicando tempestivamente al Referente del settore Disabili del C.I.S.S. opportunità e/o modalità della sostituzione.

L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente e con comunicazione preventiva scritta la sostituzione definitiva, o superiore ad un mese, o la nuova assunzione di operatori allegando il relativo curriculum formativo e professionale.

Le presenze degli operatori dovranno essere inserite nella rendicontazione settimanale da inviare al Referente Settore Disabili.

Il turn over degli operatori non dovrà superare il 5% annuo del totale degli operatori attivi nei Servizi.

Documentazione.

Il soggetto aggiudicatario, adottando tutte le misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi all'utenza, è tenuto a trasmettere al Referente del Settore Disabili la seguente documentazione:

- Rendicontazione ore settimanale per ciascun operatore da inviare settimanalmente al Referente Settore Disabili;
- Relazione di verifica del Progetto Educativo Individualizzato per ciascun utente in carico da presentare entro il mese di agosto di ogni anno;
- Relazione annuale dettagliata sulla gestione del servizio da presentare entro il mese di agosto

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 8
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

di ogni anno.

Modalità di fatturazione.

Le fatture mensili dovranno contenere le ore effettivamente prestate e rendicontate, valorizzate al costo orario di aggiudicazione.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 9
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 5 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA. *(cauzione provvisoria – Art. 75 del codice dei contratti)*

1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

2. La cauzione o la fideiussione possono essere costituite secondo le modalità previste nell’art. 75 del codice dei contratti con versamento in contanti mediante bonifico bancario sul c/c IT8750200830370000040219240 intestato a C.I.S.S via Roma n. 1/C con la seguente causale: “Cauzione provvisoria per l’appalto del Servizio di Assistenza Educativa territoriale disabili sensoriali anche pluriminorati”.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

6. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

7. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del codice dei contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario.

Art. 6 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. *(cauzione definitiva – Art. 113 del codice dei contratti)*

1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 10
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 6 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.

6. Si applica il comma 6 del precedente art. 5.

7. Il soggetto aggiudicatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti e si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai medesimi a persone o cose del Consorzio od a terzi; conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Consorzio sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo il soggetto aggiudicatario dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C.T. con i seguenti massimali:

R.C. T. verso terzi: per sinistro € 2.000.000,00
 per persona € 2.000.000,00
 per danni a cose € 2.000.000,00

Tale garanzia deve altresì prevedere la copertura assicurativa per i danni arrecati a persone/animali/cose cagionati dai soggetti in carico ad altri utenti, al proprio personale, al personale dell'Ente e a terzi.

Tutto il personale deve essere in regola con gli adempimenti di legge.

Il Consorzio non è responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale del soggetto appaltatore.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 11
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

CAPO III – CONTRATTO

Art. 7 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio deve eleggere domicilio nel territorio comunale, anche presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro consenso.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 8 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, la possibilità di poter utilizzare prodotti locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli consortili, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.

2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere le mazzette, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ra-

<p style="text-align: center;">CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO</p>	<p style="text-align: center;">SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI</p>	<p style="text-align: center;">Pag. 12</p>
<p style="text-align: center;">CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI</p>		

gione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 – RICHIESTE AGGIUNTIVE.

Il C.I.S.S. si riserva di chiedere in corso di appalto l'effettuazione di maggiori o minori prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale alle medesime condizioni di aggiudicazione pattuite nel contratto.

Art. 11 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1, del codice dei contratti, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Trova applicazione l'art. 116 dello stesso codice dei contratti.

2. Il servizio è subappaltabile o affidabile a cottimo per una quota non superiore al 30% dell'importo del contratto.

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta, abbiano indicato le parti che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui alla lettera d) del presente comma;

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 39 del codice dei contratti;

e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1990 n. 575, e successive modificazioni.

4 Nel bando di gara è previsto di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti. I soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte del servizio eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

5. L'impresa aggiudicataria deve praticare - per i servizi affidati in subappalto - gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

6. L'impresa che si avvale del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 13
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

7. I servizi affidati in subappalto o cottimo non possono formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo.

8. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare, alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio affidato.

Art. 12 – PAGAMENTI.

Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento delle medesime. Il suddetto termine è interrotto qualora sopraggiungano richieste di chiarimenti da parte del Consorzio al soggetto aggiudicatario. La liquidazione è subordinata alla presentazione del DURC con validità non superiore al mese.

Art. 13 – RECESSO.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata del servizio.

3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 14
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 15 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo D.Lgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.

Art. 16 – OBBLIGHI.

L'appaltatore assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti del Consorzio o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nel servizio. Le attività dovranno essere svolte sotto la direzione e sorveglianza dell'Appaltatore. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose, sia di proprietà del Consorzio che di terzi, che si possano verificare nell'esecuzione del servizio stesso, saranno a carico dell'Appaltatore.

L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste emerse durante l'esecuzione del servizio ai fini dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione ed a partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal Consorzio.

L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi specifici della propria attività ed in particolare deve:

- comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- comunicare il nominativo del/dei Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza;
- comunicare il nominativo del Medico Competente;
- comunicare l'elenco e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- trasmettere il DURC con data non anteriore a un mese;
- produrre documento (generale) di valutazione dei rischi riferito alle attività svolte dalla ditta appaltatrice;
- produrre documento di valutazione dei rischi riferito alle attività oggetto dell'appalto;
- documentare la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del servizio;
- produrre certificati di idoneità lavorativa per la mansione del personale impegnato nell'esecuzione del servizio.

L'Ente si riserva la facoltà di accertare e segnalare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, la violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di legge in materia sicurezza sul lavoro. In caso di violazione di detti obblighi il Consorzio avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed il risarcimento dei danni per ogni conseguenza dannosa che per tale violazione potrebbe derivare.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 15
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

Art. 17 – PERSONALE.

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Consorzio l'elenco nominativo del personale addetto al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento e della posizione INAIL ed INPS,

Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, che deve essere portato in modo ben visibile, riportante i seguenti dati:

- nome e cognome;
- fotografia;
- impresa di appartenenza;
- numero di matricola.

L'Appaltatore è tenuto a mettere in atto tutte le misure e gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 81/2008 ss.mm. e integrazioni.

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.

L'Appaltatore dovrà produrre modello DURC relativo al mese antecedente la formale comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 16
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 18 – TRANSAZIONE.

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 19 – ARBITRATO.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.

Art. 20 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

2. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

Art. 21 – PENALITA'.

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità il cui importo sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

A titolo esemplificativo si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l'applicazione di penalità significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si procederà in via analogica:

- mancato rispetto degli standard di presenza del personale fissati dal progetto di organizzazione e gestione delle strutture - per motivi non imputabili a cause di forza maggiore - verrà applicata, da parte del Consorzio una penale pari a € 400,00 giornalieri moltiplicate per le effettive giornate di assenza del personale previsto;
- mancato rispetto di quanto previsto nei progetti di attività per singoli/gruppi: € 200,00 per ogni mancata o incompleta effettuazione delle attività previste;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza: € 150,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto e sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico della Cooperativa in ordine al possesso dei requisiti da parte del personale addetto € 400,00 per evento;
- mancata partecipazione non giustificata del personale della Cooperativa alle riunioni previste dal progetto: €150,00 per evento;

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI C.I.S.S- CHIVASSO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI ANCHE PLURIMINORATI	Pag. 17
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO NORME GENERALI		

Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax o via e mail, al soggetto aggiudicatario che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Ente appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 22 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 23 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Art. 24 – SPESE E TASSE.

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

Art. 25 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

1. In relazione al disposto dell'art.115 del codice dei contratti, la revisione periodica dei prezzi viene così disciplinata:

1. Viene riconosciuto il solo adeguamento ISTAT a decorrere dall'anno successivo all'aggiudicazione.
2. La richiesta di adeguamento ISTAT dovrà essere notificata al Consorzio esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata.
3. L'adeguamento verrà riconosciuto a partire dalla data della richiesta, ma potrà essere fatturato solo in seguito alla formale accettazione della richiesta da parte del Consorzio.